

N. R.G. VOL. 2021/



**TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA**  
**IV SEZIONE CIVILE**  
**SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA**

Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti magistrati :

dott. Fabio Florini	Presidente
dott. Giovanni Salina	Giudice Relatore
dott. Vittorio Serra	Giudice

Nel procedimento ex art. 2409 cod. civ. iscritto al n. R.G. VOL. /2021 promosso da:

**R S e E S**, con il patrocinio dell'avv. **ROBERTO BASSI**.

**RICORRENTE**

Contro

**S SPA, in persona del curatore speciale ex art. 78 c.p.c.**

**S B, S S e G M**, con il patrocinio dell'avv. **GIORGIO BARBIERI** e dell'avv. **NICOLA ALESSANDRI**.

**RESISTENTI**

trattenuto in decisione all'udienza tenuta con modalità da remoto in data 27 aprile 2021,

ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**



Con ricorso, ex art. 2409 cod. civ., depositato in data 4 gennaio 2021, R S , in proprio e quale rappresentante comune delle socie ricorrenti, ed E S , titolari, pro indiviso, iure successionis, di n. azioni della società S s.p.a., corrispondenti al 50% del capitale sociale di quest'ultima, hanno chiesto, testualmente, che l'adito Tribunale, "accertate le gravi irregolarità nella gestione e la possibilità che possano arrecare danno a S spa, corrente in , Codice Fiscale, numero iscrizione al Registro Imprese, Partita Iva n. , anche previa nomina di un curatore speciale ex art. 78 cpc per assistere e rappresentare S spa nell'ambito del procedimento introdotto con il presente ricorso, ordinare l'ispezione della predetta società, ovvero, e in subordine, voglia disporre gli opportuni provvedimenti provvisori e convocare l'assemblea per le conseguenti deliberazioni. In estremo subordine, revochi gli amministratori e nomini un amministratore giudiziario, determinandone poteri e durata".

In particolare, le ricorrenti, a sostegno delle domande come sopra formulate, hanno denunciato il compimento da parte dei resistenti amministratori, nelle rispettive vesti di Presidente, Vice Presidente e Consigliere del C.d.A. della società S s.p.a., di gravi irregolarità gestorie e, segnatamente, la destinazione di alcuni dipendenti allo svolgimento di mansioni diverse rispetto a quelle per le quali erano stati assunti e a beneficio di soggetti diversi dalla società S s.p.a., l'utilizzo di beni aziendali per finalità personali e diverse da quelle "istituzionali", nonché lo svolgimento di attività anticoncorrenziale per il tramite e a vantaggio della new-co S P s.r.l. e di altre società a loro, in ogni caso, direttamente o indirettamente, riconducibili in ragione della peculiare composizione del management e della compagine societaria di quest'ultime.

Le ricorrenti hanno altresì precisato che le doglianze sopra esposte erano state già portate a conoscenza, a norma dell'art. 2408 cod. civ., anche del Collegio dei Sindaci senza, tuttavia, ottenere da quest'ultimo tempestivo e adeguato riscontro.

Con memoria difensiva depositata in data 3 marzo 2021, si sono costituiti in giudizio i resistenti B S S S e M G , i quali, contestando la



sussistenza, la gravità e, in ogni caso, l'attualità delle irregolarità ex adverso denunciate, hanno concluso chiedendo l'integrale rigetto del ricorso avversario.

La società S\_\_\_\_\_ s.p.a., pur, medio tempore, dotata di curatore speciale di nomina giudiziale, ex art. 78 c.p.c., non si è costituita formalmente nella presente procedura.

Nel corso del giudizio, previa autorizzazione al deposito di memorie difensive di replica, il Giudice, all'udienza del 27 aprile 2021, tenuta con modalità "da remoto", sentiti i difensori delle parti, nonché il curatore speciale della società S\_\_\_\_\_ s.p.a. personalmente intervenuto, ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.

Fatte queste premesse, ritiene il Collegio che, alla luce delle acquisite risultanze processuali, il ricorso di cui in premessa non sia meritevole di accoglimento.

Al riguardo, occorre osservare che le ricorrenti, come da memoria conclusiva depositata in data 22 marzo 2021 e, successivamente, come da verbale di udienza del 27 aprile 2021, hanno espressamente reiterato le conclusioni già svolte e, segnatamente, la richiesta di revoca del Consiglio di Amministrazione della società Speroni s.p.a. (istanza, quest'ultima, da intendersi limitata ai soli amministratori resistenti) in ragione, a loro dire, della persistente situazione di irregolarità gestionale della società generata dalla peculiare composizione del suo organo amministrativo, il cui agire sarebbe pur sempre orientato a vantaggio di altre società concorrenti, a loro volta, direttamente e/o indirettamente, facenti capo agli odierni resistenti, con conseguente potenziale danno per la società sopra menzionata.

Come noto, l'istituto disciplinato dall'art. 2409 c.c. ha la finalità di consentire all'autorità giudiziaria il ripristino della legalità e della regolarità della gestione della società, mentre il controllo giudiziale non può estendersi ai profili di opportunità e convenienza.

In particolare, giova osservare come oggetto di denuncia sia il fondato sospetto di gravi irregolarità degli amministratori commesse in violazione dei doveri su di essi incombenti, purché attuali ed idonee a produrre una lesione patrimoniale per la società,

mentre l'istituto è privo di rilievo sanzionatorio, proprio, invece, dell'azione di responsabilità.

Ne consegue che il giudizio sulla diligenza dell'amministratore nell'adempimento del proprio mandato non può mai investire le scelte di gestione o le modalità e le circostanze di tali scelte, anche se presentino profili di rilevante alea economica. Inoltre, le irregolarità devono involgere l'intera attività della società, non assumendo rilievo l'illegittimità di singoli atti, autonomamente impugnabili, posto che, in caso contrario, difetterebbe il requisito della residualità del procedimento ex art. 2409 c.c. (v., ad es. Tribunale Venezia Sez. spec. in materia di imprese, 06/02/2019).

Orbene, anche a voler prescindere da ogni considerazione circa la reale ampiezza gestionale delle irregolarità denunciate dalle ricorrenti e, in particolare, se dette irregolarità involgano l'intera attività di impresa ovvero solo una parte circoscritta di essa, nella fattispecie in esame, difetta, in ogni caso, per tutte, il requisito della loro attualità, e, per talune di esse, anche quello della gravità.

Inoltre, per una di esse, involgente profili di presunta slealtà concorrenziale, sembra ancor prima difettare il presupposto della fondatezza del manifestato sospetto.

Infatti, sulla scorta delle documentate allegazioni svolte, in parte qua, dai resistenti, non adeguatamente confutate dalle ricorrenti, risulta che il denunciato utilizzo di risorse aziendali (personale dipendente, beni e mezzi di trasporto) per finalità ultronee rispetto a quelle sociali, oltre che connotato da entità e gravità oggettive alquanto contenute e, per ciò, non proprio compatibili con lo strumento processuale in questa sede attivato, anche in ragione del verosimile riflesso compensativo infra-gruppo dei censurati servizi di trasporto effettuati a favore di altre società riconducibili al medesimo nucleo familiare, risulta, oggi, comunque "sanato" attraverso l'assunzione dei relativi costi da parte di chi l'ha disposto e/o fruito, senza per ciò alcun effettivo residuo onere a carico della società, nonché, precluso, in futuro, a seguito e per effetto dell'adozione di linee-guida o codice di autoregolamentazione che espressamente lo vieta, quantomeno nei termini e con le modalità oggetto di censura da parte delle odierne denuncianti, escludendone, in nuce, la sua attitudine a provocare nuovo danno per il sodalizio.

Del resto, anche la difesa delle ricorrenti ha sostanzialmente riconosciuto che, in parte qua, le denunciate irregolarità sono state, di fatto, superate con conseguente ripristino della legalità e regolarità gestionale, evidenziando, tuttavia, la loro originaria sussistenza e la loro rimozione soltanto in epoca successiva alla proposizione del ricorso.

Quanto da ultimo dedotto dalle ricorrenti, per le ragioni sopra esposte, non appare ragionevolmente sostenibile quanto a gravità originaria delle denunciate irregolarità, e, in ogni caso, potrebbe, semmai, assumere rilievo, in questa sede, ai soli fini della regolamentazione delle spese di lite secondo criteri di soccombenza virtuale, ma soprattutto, in altra sede e con altri diversi rimedi giuridico-processuali (ad es. azione ex art. 2393 e segg. c.c.), a fini di una eventuale responsabilità per danni pregressi ma ormai stabilizzati.

Tuttavia, come in precedenza esposto, le ricorrenti, con riferimento alla denunciata attività anticoncorrenziale asseritamente svolta dagli amministratori resistenti per il tramite di altra/e società, hanno riproposto le conclusioni già svolte in atto introduttivo e, in particolare, la richiesta di revoca del C.d.A. (da intendersi nei limiti soggettivi sopra precisati), asserendo, sul punto, la persistenza della relativa irregolarità gestionale, a loro dire, tuttora potenzialmente idonea a produrre nocimento per la S. P. s.p.a.

Orbene, occorre al riguardo rilevare come le ricorrenti abbiano denunciato e, tuttora, continuino a contestare ai resistenti, da un lato, l'avvenuta recente costituzione di una new-co, la società S. P. s.r.l., la quale, per governance, compagine sociale, denominazione, oggetto sociale e indirizzo di posta elettronica certificata, costituirebbe un veicolo imprenditoriale capace, di per sé, di svolgere attività concorrenzialmente sleale in termini di sviamento di clientela e sottrazione di know-how, con conseguente pregiudizio economico-commerciale, quantomeno potenziale, per la S. P. s.p.a., e, dall'altro, l'esistenza di strette relazioni, parentali e/o affinità, nonché cointeressenze imprenditoriali, tra gli stessi e tra loro e determinate figure

dirigenziali della società, a loro volta titolari di cariche gestorie in altri enti, anch'esse (relazioni) potenzialmente foriere di danno, attuale e futuro, per la società.

Tale prospettazione difensiva è poi rimasta sostanzialmente invariata in corso di causa, nonostante le vicende che, medio tempore, hanno interessato la neo costituita società concorrente, ritenute dalle ricorrenti inidonee ad eliminare tanto la denunciata anomalia gestionale, quanto la sua potenzialità di danno.

Infatti, come documentato dai resistenti, la new-co S P s.r.l. ha mutato denominazione sociale, assumendo quella di G s.r.l., ha modificato l'oggetto sociale, escludendo ogni riferimento ad attività, prodotti e servizi identici o simili a quelli della S .p.a. e, inoltre, ha pure variato la denominazione della sua PEC eliminando, anche in questo caso, qualsiasi termine che potesse evocare l'impresa da ultimo menzionata e la sua attività caratteristica.

Tali fatti, almeno in parte sopravvenuti, sia pur di poco, al deposito del ricorso, per contenuto, natura e radicalità degli interventi, possono senz'altro ritenersi idonei a rendere non più attuale la situazione denunciata.

Quest'ultima, peraltro, alla pari della censurata commistione di interessi, imprenditoriali e familiari, tra amministratori, dirigenti e altre società, in assenza di qualsivoglia dimostrata operatività della predetta new-co, nonché di qualsiasi concreta iniziativa gestoria anche solo latamente viziata da un virtuale conflitto di interessi, per la sua astrattezza ed estrema eventualità, non sembra neppure suscettibile di formare, ab initio, l'oggetto di un fondato sospetto di irregolarità gestionale dotata dei requisiti, dimensionali e di gravità, richiesti ai fini e per gli effetti della proposizione del ricorso di cui al citato art. 2409 cod. civ.

Del resto, a conclusioni sostanzialmente in linea con le argomentazioni che precedono, è pervenuto non soltanto il Collegio Sindacale della S s.p.a. cui le odierne ricorrenti avevano inoltrato, ex art. 2408 c.c., le proprie doglianze, ma anche, e soprattutto, il nominato curatore speciale ex art. 78 c.p.c. di quest'ultima società.

Infatti, sia nella prima relazione comunicata, nei tempi ordinariamente imposti dalla natura e complessità delle demandate indagini e verifiche, prima della notifica del

ricorso e del decreto di fissazione di udienza, sia nella successiva relazione integrativa, l'organo di controllo aveva notiziato le ricorrenti del mancato riscontro nella gestione dei denunciati amministratori di irregolarità gestorie, per entità e potenzialità dannosa, meritevoli di un'ulteriore attività di controllo attraverso la prospettata e, poi, attivata denuncia al Tribunale.

Ancor più significative, in tal senso, si sono poi rivelate le dichiarazioni rese in udienza dal curatore speciale della società S            s.p.a., il quale, nella sua posizione di organo di nomina giudiziale in posizione "neutra" rispetto ai denuncianti e ai denunciati, ma pur sempre portatore degli interessi della società, ha evidenziato sia l'alta produttività/redditività dell'azienda, la positività dei suoi risultati di esercizio, non sconosciuti nemmeno dalle ricorrenti, sia l'assenza di significative, gravi e potenzialmente dannose anomalie, attuali e/o pregresse, nella attività gestionale dei resistenti.

Pertanto, alla luce delle superiori considerazioni, accertata la carenza non soltanto del presupposto dell'attualità, ma, nei termini sopra esposti, anche di quello della fondatezza del sospetto di irregolarità gestionali gravi, il ricorso di cui in premessa deve essere senz'altro rigettato, e, per l'effetto, le spese di lite vanno liquidate, come da dispositivo, a carico delle ricorrenti soccombenti, in solido tra loro.

**P.Q.M.**

**RIGETTA**

il ricorso di cui in premessa.

**CONDANNA**

le ricorrenti, in solido tra loro, al rimborso in favore dei resistenti costituiti, in solido tra loro, delle spese di lite liquidate in €            per compenso di avvocato, oltre accessori se e come dovuti per legge.

Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della IV Sezione Civile – Sezione Specializzata in Materia di Impresa, del Tribunale, il 13 maggio 2021.

**Il Presidente**

**Dott. Fabio Florini**

**Il Giudice est.**

**Dott. Giovanni Salina**